



Promemoria per curatori

Rapporti, richieste e altre istanze all'APMA

1. Osservazioni preliminari

Le istanze presentate all'APMA con il titolo di «richiesta» o di «rapporto» danno in linea di principio avvio a una procedura formale, che di norma si conclude con una decisione soggetta a spese (cambio di mandatario, approvazione del rapporto, adeguamento della misura, ecc.).

Se un curatore desidera soltanto informarsi (previamente) presso l'APMA oppure ricevere una valutazione, è sufficiente una semplice comunicazione scritta, un'e-mail o una telefonata.

2. In generale

L'APMA ha a disposizione i seguenti strumenti per gestire l'attività dei curatori e garantirne la vigilanza:

- esame della contabilità e dei rapporti (art. 415 e 425 CC);
- approvazione di affari stabiliti dalla legge o definiti dall'APMA che a seguito dei rischi che comportano o a seguito della vasta portata non possono essere conclusi validamente in modo autonomo dal curatore, bensì possono esserlo soltanto con il consenso dell'APMA (art. 416 e 417 CC);
- istruzione relativa alla gestione del mandato (art. 50a LICC).

Per i casi in cui non è la legge a stabilire le tempistiche di un'istanza (ad es. maggiore età, decesso), l'APMA fissa il periodo di rapporto o i termini nei limiti previsti dalla legge. Il periodo di rapporto ammonta ad al massimo due anni, nel caso di mandatari privati di norma a un anno, in casi particolari due anni. L'invito a presentare il rapporto ed eventualmente la contabilità viene presentato sotto forma di decisione o di lettera.

Al di fuori dei termini fissati o delle istanze previste dalla legge, il curatore deve sempre informare spontaneamente e possibilmente senza indugio l'APMA sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela (art. 414 CC).

3. Rapporto e contabilità (art. 410 e 411 CC)

cfr. al riguardo anche il promemoria separato «amministrazione del reddito e dei beni / rendiconto»

3.1. Contenuto

I requisiti minimi alla «presentazione dei conti» con riguardo al suo contenuto sono:

- elenco cronologico di tutte le entrate e le uscite;
- giustificativi allegati in modo ordinato, mediante i quali si possa verificare se le spese sono state effettuate nell'interesse dell'interessato;
- attestazioni relative allo stato dei beni al termine del periodo contabile;
- derivazione e motivazione sommaria delle variazioni riguardo ai beni.

Il rapporto deve informare in merito alla situazione dell'interessato e alla gestione del mandato. È necessario rivolgere particolare attenzione alle attività che l'interessato svolge ancora da solo (autodeterminazione), alle attività svolte insieme al curatore e alle attività svolte da quest'ultimo al posto dell'interessato nonché alla necessaria forma (istituzionalizzata, ad es. in istituto) di assistenza da parte di terzi.

3.2. Forma

Sul sito web dell'APMA dei Grigioni (www.kesb.gr.ch) alla rubrica «Documentazione – per mandatari privati» è possibile scaricare la versione più recente dei corrispondenti modelli e delle linee guida sulla gestione del mandato e sull'amministrazione dei beni. I moduli per il rendiconto possono anche essere richiesti all'APMA competente.

4. Rapporto e conto finali (art. 425 CC)

cfr. al riguardo anche il promemoria separato «La conclusione della curatela dopo il decesso dell'interessato»

4.1. Contenuto

Il conto finale deve essere presentato seguendo i medesimi principi validi per il conto periodico. Per contro, lo scopo del rapporto finale non è lo stesso della presentazione dei rapporti periodici, poiché il rapporto finale non rappresenta più uno strumento di gestione, bensì ha soltanto scopo informativo.

In caso di decadenza o di revoca della misura, il rapporto può limitarsi a descrivere i settori che hanno portato alla cessazione della misura, che riflettono la situazione attuale, che illustrano anomalie o particolarità relative all'evoluzione e all'amministrazione dei beni, che informano in merito a problematiche aperte o non chiarite, che sono utili a informare la persona oggetto della curatela, i suoi successori in diritto oppure che sono utili per i responsabili dell'APMA.

In caso di continuazione della misura (ad es. in caso di cambio di curatore), il curatore subentrante deve essere informato in modo completo in merito alla situazione personale dell'interessato, al suo bisogno di essere rappresentato nei settori precisamente definiti e in merito all'amministrazione dei beni.

4.2. Tempistiche

Il curatore viene invitato dall'APMA, per iscritto o mediante decisione, a presentare rapporto dopo la cessazione dell'incarico o con la revoca o la soppressione della misura.

5. Misure in caso di inadempienza del curatore

Se la presentazione della contabilità o del rapporto non avviene in tempo o non avviene in misura sufficiente, l'APMA deve ricorrere a mezzi idonei per imporre l'obbligo di rendiconto. Tra questi rientrano in particolare la comminatoria e la disposizione dell'esecuzione sostitutiva a spese del curatore inadempiente, qualora questi non presenti la contabilità o la presenti in modo incompleto e qualora corrispondenti istruzioni secondo l'art. 415 cpv. 1 e 2 rimangano senza esito. Inoltre, in determinate circostanze, quali mezzi coercitivi vanno considerati la comminatoria e l'infrazione di una multa disciplinare (art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC), una «pena per disobbedienza» (multa in caso di inottemperanza a una decisione ufficiale secondo l'art. 292 CC) e la dimissione dall'incarico.

6. Richiesta di approvazione di un negozio giuridico sottoposto a consenso (art. 416 e 417 CC)

6.1. In generale

Per determinati negozi giuridici il legislatore prevede la partecipazione dell'APMA e infrange in tal modo il principio della gestione autonoma del mandato da parte del curatore. L'obiettivo e lo scopo di tale partecipazione sono costituiti dalla tutela degli interessi dell'assistito e dal controllo del curatore, allo scopo di prevenire decisioni errate di ampia portata.

Il consenso dell'APMA non occorre (art. 416 cpv. 2 CC) se l'interessato:

- non risulta limitato nell'esercizio dei diritti civili a seguito della curatela o se per il negozio concreto esiste una curatela di cooperazione¹; e se
- l'interessato è capace di discernimento con riguardo al negozio giuridico concreto (in caso di dubbio, richiedere un parere medico); e se
- stipula personalmente il negozio o ha dato il suo esplicito assenso alla sua stipulazione da parte del curatore.

Si raccomanda di consultare i promemoria «Transazioni immobiliari sottoposte a consenso» oppure «Negozi sottoposti a consenso nel quadro di un caso di successione».

¹ Se un negozio rientra nel settore per il quale è stata disposta una curatela di cooperazione, l'interessato deve dapprima stipulare personalmente il negozio. Ai fini della validità giuridica è però necessaria la partecipazione del curatore, che in questo senso non agisce in veste di rappresentante. A seguito di questo "principio del doppio controllo" già previsto, viene meno il consenso dell'APMA. Al curatore spetta di conseguenza una particolare responsabilità.

6.2. Forma e contenuto

La condizione affinché la partecipazione dell'APMA sia obbligatoria per legge è che vi sia un negozio giuridico stipulato dal curatore in rappresentanza dell'interessato. A tale riguardo è necessaria una richiesta contenente la documentazione necessaria per l'esame del negozio. È possibile rilevare dai corrispondenti promemoria, se disponibili, oppure chiedendo direttamente all'APMA quale documentazione deve eventualmente essere inoltrata o quali sono le condizioni che devono essere soddisfatte. Affinché sia possibile valutare il negozio, la richiesta deve contenere spiegazioni riguardo alla necessità materiale ed economica (ad es. produzione di liquidità, alienazione di un immobile deficitario, ecc.) dal punto di vista dell'interessato.

In linea di principio, l'APMA deve entrare nel merito della richiesta soltanto quando la controparte ha sottoscritto il contratto. È anche possibile chiedere l'approvazione di una bozza di contratto da parte dell'APMA nel quadro dell'istruzione, del sostegno e della consulenza (art. 400 cpv. 3 CC). Tuttavia, il contenuto del contratto successivamente stipulato non potrà più scostarsi dalla bozza, altrimenti si rende necessaria una nuova decisione di consenso dell'APMA.

6.3. Tempistiche

È compito del curatore sottoporre all'APMA un negozio per il consenso. Prima del consenso il negozio giuridico rimane in sospeso. L'altra parte contraente, ma non l'interessato, rimane vincolata finché l'APMA avrà concesso o rifiutato il consenso. Essa risulta però liberata, se il consenso non viene dato entro un termine adeguato. Di norma sussiste perciò un'elevata urgenza, la quale non deve però andare a discapito di una seria analisi da parte dell'APMA. Le richieste, corredate della documentazione completa, dovrebbero perciò essere inoltrate all'APMA subito dopo la stipulazione del contratto.

Estratto del Codice civile (CC)

Art. 410 CC

¹ Il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni..

² Il curatore spiega la contabilità all'interessato e su richiesta gliene fornisce una copia.

Art. 411 CC

¹ Ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela.

² Per quanto possibile, il curatore coinvolge l'interessato nell'allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia.

Art. 412 CC

¹ In rappresentanza dell'interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso.

² Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati.

Art. 413 CC

¹ Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹.

² Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.

³ I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.

Art. 414 CC

Il curatore informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

Art. 415 CC

¹ L'autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica.

² Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato.

³ Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato.

Art. 416 CC

¹ Il curatore abbisogna del consenso dell'autorità di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza dell'interessato gli atti e negozi seguenti:

1. liquidazione dell'economia domestica, disdetta del contratto per l'abitazione nella quale vive l'interessato;
2. contratti di lunga durata per il ricovero dell'interessato;
3. accettazione o rinuncia a un'eredità, se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni di divisione ereditaria;
4. acquisto e alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria;
5. acquisto, alienazione e costituzione in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi, sempre che questi negozi non rientrino nell'amministrazione e gestione ordinarie;
6. accensione o concessione di mutui considerevoli e stipulazione di obbligazioni cambiarie;
7. contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, nonché assicurazioni sulla vita, sempre che essi non siano connessi con un contratto di lavoro nell'ambito della previdenza professionale;
8. assunzione o liquidazione di un'impresa, ingresso in una società con responsabilità personale o con considerevole partecipazione di capitale;
9. dichiarazioni d'insolvenza, il patto, stipulazione di una transazione, di un compromesso o di un concordato, fatti salvi i provvedimenti provvisori adottati dal curatore in casi urgenti.

² Se l'interessato capace di discernimento dà il suo assenso e se la curatela non ne limita l'esercizio dei diritti civili, non occorre il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

³ Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l'interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.

Art. 417 CC

Per motivi gravi l'autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

Art. 418 CC

L'atto o negozio compiuto senza il necessario consenso dell'autorità di protezione degli adulti ha per l'interessato soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone allorché manca il consenso del rappresentante legale.

Art. 419 CC

Gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale l'autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all'autorità di protezione degli adulti dall'interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto.

...

Art. 425 CC

¹ Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. L'autorità di protezione degli adulti può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro.

² L'autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici.

³ Essa notifica il rapporto e il conto finali all'interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità.

⁴ Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l'approvazione del rapporto o del conto finali.